



fisco e tributi

CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 12 del 13 luglio 2017

NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ Svalutazione crediti (p. 2)
- ❖ Rating di legalità (p. 2)
- ❖ Usura (p. 3)
- ❖ Diritto CCIAA (p. 3)
- ❖ Studi di settore (p. 3)
- ❖ Indirizzo pec (p. 4)
- ❖ Voluntary disclosure (p. 4)

NEWS E INFORMATIVE

- ❖ Rimborso al lavoratore delle spese di telefonia (p. 5)
- ❖ Ampie possibilità per il versamento del saldo Iva (p. 6)
- ❖ Compensazioni "verticali" non rilevanti anche se evidenziate nel modello F24 (p. 7)
- ❖ Modello 770/2017, molte novità ma nessuna proroga: scade il prossimo 31 luglio (p. 11)
- ❖ Verifica partite Iva e iscrizione al Vies (p. 13)

APPROFONDIMENTI

- ❖ Fac simile richiesta inclusione soggetti passivi *split payment* (p. 15)

SCADENZIARIO

- ❖ Principali scadenze dal 16 luglio al 15 agosto 2017 (p. 18)

Aderente a:



NOTIZIE IN SINTESI

SVALUTAZIONE CREDITI

2

Il plafond del 5% va confrontato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti

Con la risoluzione n. 65/E/2017 l'Agenzia risponde al quesito posto da una società che chiedeva di esprimersi in merito a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13458/2015, secondo la quale l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti, da assoggettare al controllo (ai fini della deduzione) con il 5% del valore dei crediti iscritti a bilancio, è dato dal totale degli accantonamenti civilistici al fondo svalutazione crediti e non dall'ammontare fiscalmente dedotto.

Il documento di prassi precisa invece sul punto che, come evidenziato anche nelle istruzioni al modello Redditi SC:

- il confronto con il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, necessario per stabilire quando la deduzione fiscale della svalutazione non è più ammessa, deve essere effettuato con il totale delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti e non con quelli complessivamente imputati in bilancio;
- se in un esercizio l'ammontare complessivo delle svalutazioni e degli accantonamenti dedotti eccede il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti, concorre a formare il reddito dell'esercizio l'eccedenza e non tutti gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti effettuati nell'esercizio medesimo.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 65, 08/06/2017)


RATING DI LEGALITÀ

Da ottobre il riconoscimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in visura camerale

Grazie all'intesa tra InfoCamere e Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato le visure estratte dal Registro Imprese delle Camere di Commercio conterranno l'indicazione del rating di legalità rilasciato dall'AGCM. Il rating di legalità è uno strumento introdotto nel 2012 volto alla promozione e all'introduzione di principi di comportamento etico in ambito aziendale, tramite l'assegnazione di un riconoscimento indicativo del rispetto della legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta e, più in generale, del grado di attenzione riposto nella corretta gestione del proprio business. L'elenco completo delle aziende che finora hanno ottenuto il rating di legalità, con il relativo punteggio, è pubblicato sul sito web www.agcm.it e dal prossimo mese di ottobre sarà integrato nelle visure del Registro Imprese rilasciate dalle Camere di Commercio.

(Unioncamere, comunicato stampa, 07/06/2017)

Aderente a:



USURA

Aggiornati i tassi soglia per scoperti di conto corrente, leasing e mutui

È stato pubblicato il decreto che fissa i nuovi tassi soglia per determinare l'usura per il trimestre 1° luglio 2017 – 30 settembre 2017. Per le aperture di credito in conto corrente oltre i 5.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 15,3375%. Per gli anticipi, gli sconti commerciali e i finanziamenti all'importazione oltre i 200.000 euro il tasso soglia su base annua è pari all'8,40%. Per i leasing strumentali oltre i 25.000 euro il tasso soglia su base annua è pari al 9,30%. Per i mutui con garanzia ipotecaria a tasso fisso è pari al 7,4875% mentre per quelli a tasso variabile il tasso soglia su base annua è pari al 7,0375%. Nell'allegato A al decreto sono specificati i tassi soglia per tutte le categorie di operazioni.

(Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 27/06/2017, G.U. n. 151 del 30/06/2017)

3

DIRITTO CCIAA

Approvata per 79 Camere di Commercio la maggiorazione del 20% del diritto annuale

È stato pubblicato il decreto recante l'incremento della misura del diritto annuale per gli anni 2017, 2018 e 2019. Il provvedimento sancisce che è autorizzato un incremento della misura del diritto annuale fino al 20% per il finanziamento dei progetti camerali, condivisi con la Regione, indirizzati alla attuazione di "politiche strategiche nazionali" in tema di sviluppo economico e di servizi alle imprese. Un totale di 79 Camere di Commercio ha deliberato la percentuale di aumento da applicare ai diritti annuali e l'elenco delle suddette CCIAA interessate è stato allegato al decreto del 22 maggio 2017. Il decreto stabilisce che le imprese che hanno già provveduto al versamento del diritto annuale per l'anno 2017 possono effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il 30 novembre 2017, senza sanzioni e interessi.

(Ministero dello sviluppo economico, decreto 22/05/2017, G.U. n. 149 del 29/06/2017)

STUDI DI SETTORE

Approvate le tipologie di anomalie per il triennio 2013/2014/2015

L'Agenzia delle entrate ha approvato le tipologie di anomalie nei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, comunicati per i periodi di imposta 2013, 2014 e 2015. Sono comunicati agli indirizzi di Posta elettronica certificata dei contribuenti le comunicazioni di anomalia che vengono pubblicate all'interno del "Cassetto fiscale" ovvero sono trasmesse via Entratel all'intermediario che ha presentato la dichiarazione dei redditi qualora il contribuente abbia scelto questa modalità di invio in fase di presentazione del modello Unico. È stato pubblicato anche il software "Comunicazioni anomalie 2017" tramite il quale è possibile indicare i motivi che hanno generato l'anomalia o segnalare eventuali errori nella comunicazione ricevuta.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 106666, 06/06/2017)

Aderente a:



INDIRIZZO PEC

Possibile la notifica via Pec anche per le persone fisiche ed i soggetti non obbligati a munirsi di Pec

I soggetti non tenuti per obbligo all'adozione di un indirizzo di Posta elettronica certificata possono richiedere che la notifica delle cartelle di pagamento e degli atti della procedura di riscossione coattiva mediante ruolo possa avvenire all'indirizzo Pec dichiarato all'atto della richiesta. Il servizio telematico per la comunicazione dei dati consente di trasmettere la comunicazione dell'indirizzo Pec: l'Agenzia delle entrate invia un messaggio contenente un codice di validazione per verificarne l'esistenza e l'effettiva disponibilità per il richiedente e l'indirizzo Pec ha validità a decorrere dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l'ufficio attesta l'avvenuta ricezione.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 120768, 28/06/2017)

4

VOLUNTARY DISCLOSURE

Riapertura dei termini per l'accesso alla procedura di collaborazione volontaria per il rientro di capitali

La richiesta di adesione alla voluntary disclosure deve essere presentata entro il 31 luglio 2017 e può essere rettificata o integrata entro il 30 settembre 2017. I termini per aderire sono stati riaperti dal D.L. n.193/2016 che ha previsto un ulteriore intervallo temporale, che va dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017, in cui è possibile accedere alla procedura di collaborazione volontaria. La riapertura dei termini si applica sia per l'emersione di attività estere sia per le violazioni dichiarative relative a imposte erariali nazionali, vale a dire imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, Irap, Iva e dei sostituti d'imposta, nonché in materia di contributi previdenziali.

(Agenzia delle Entrate, Circolare n.19, 12/06/2017)

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



NEWS E INFORMATIVE

RIMBORSO AL LAVORATORE DELLE SPESE DI TELEFONIA

5

Con la risoluzione n. 74/E del 20 giugno 2017 l'Agenzia delle entrate chiarisce il trattamento fiscale dei rimborsi che i datori di lavoro possono riconoscere ai propri dipendenti quando questi utilizzano per esigenze lavorative il proprio telefono cellulare.

L'utilizzo del telefono aziendale

Qualora l'impresa metta a disposizione dei dipendenti telefoni, sostenendo tanto il costo di acquisto quanto le relative spese di gestione, qualora l'utilizzo sia esclusivamente per finalità aziendali, in capo al dipendente non si genera alcuna conseguenza.

In capo al datore di lavoro i costi telefonici, come noto, sono deducibili nel limite dell'80% del costo sostenuto.

L'utilizzo del telefono personale

Soluzione alternativa è quella per cui viene chiesto al personale dipendente di utilizzare il proprio telefono cellulare, con rimborso da parte del datore di lavoro della quota di costo sostenuto effettivamente imputabile alle finalità aziendali: questa situazione è stata oggetto di analisi nella risoluzione n. 74/E/2017.

In particolare, la situazione esaminata è la seguente:

il telefono viene acquistato dal dipendente a sua scelta e a sue spese;

il contratto relativo al servizio di telefonia e traffico dati è stipulato dal dipendente con il gestore da lui scelto e tutte le spese sono quindi da lui direttamente sostenute;


il datore di lavoro rimborsa al lavoratore una quota di costo sostenuto.

Nel caso esaminato, vista la difficoltà di determinare l'effettivo utilizzo aziendale, il datore di lavoro si accorderebbe con il dipendente per un rimborso pari al 50% del costo sostenuto dal dipendente.

L'Agenzia delle entrate concorda sul fatto che il rimborso dei costi sostenuti dal dipendente per esigenze lavorative, di massima, è da considerarsi escluso da tassazione in capo al percettore, ma osserva come tale esclusione opera solo nel momento in cui il rimborso fosse analitico *"sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili"*. Al contrario, la possibilità di esentare i rimborsi forfettari opera solo quando viene esplicitamente prevista dal Legislatore (il che non accade per i costi telefonici).

Oltretutto, nel caso di specie, l'Agenzia delle entrate contesta pure il fatto che il telefono personale sia effettivamente un'inderogabile esigenza lavorativa, oltre al fatto che il dipendente ha la facoltà di gestire il rapporto telefonico con l'operatore che preferisce, senza quindi interessare nella scelta il datore di lavoro.

Pertanto, occorre concludere che quando il rimborso al dipendente dei costi sostenuti per la telefonia sia forfettario, detto rimborso costituisce reddito per il lavoratore dipendente.



AMPIE POSSIBILITÀ PER IL VERSAMENTO DEL SALDO IVA

6


Con la **risoluzione n. 73/E del 20 giugno 2017** l'Agenzia delle entrate fornisce utili chiarimenti in merito alle regole che governano il versamento del saldo Iva risultante dalla dichiarazione annuale. In particolare le precisazioni si sono rese necessarie in conseguenza dell'intervenuto obbligo di presentazione autonoma della dichiarazione Iva annuale (entro lo scorso 28 febbraio 2017 per l'anno 2016 e dal prossimo anno entro il 30 aprile) e alla conseguente eliminazione della possibilità di inviare il modello Iva unitamente alla dichiarazione dei redditi.

Tale fatto aveva creato più di una perplessità in merito alla possibilità di poter ancora differire il pagamento del saldo Iva fino al termine di scadenza del pagamento delle imposte sul reddito (da quest'anno fissato al 30 giugno), tanto che il legislatore è intervenuto con il comma 20 dell'articolo 7-*quater*, D.L. 193/2016 per modificare il D.P.R. 542/1999 al fine di consentire tale opzione ai contribuenti.

Di seguito si riepilogano in forma tabellare i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate.

Casistica	Soluzione
Soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare	Pur avendo diversi termini di versamento delle imposte dirette, anche i soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell'Iva, disposto dall'articolo 6, D.P.R. 542/1999, versando l'imposta entro il 30 giugno
Applicazione della maggiorazione in caso di compensazione del saldo Iva con crediti emergenti dalla dichiarazione dei redditi	La specifica maggiorazione dello 0,40%, prevista per ogni mese o frazione di mese dal citato articolo 6, D.P.R. 542/1999, si applica sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24. La scelta di rinviare l'esposizione nel modello F24 della compensazione del debito Iva con detti crediti - dalla data di scadenza del saldo annuale Iva (16 marzo) a quella di scadenza del versamento delle IIDD (30 giugno) - è solo formale e non può per questo produrre interessi corrispettivi
Rateizzazione del saldo Iva differito al 30 giugno	Le istruzioni alla compilazione del modello Iva/2017 (anno 2016) precisano che <i>"i contribuenti possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare ai sensi dell'articolo 20, D.Lgs. 241/1997."</i> Chi si avvale dello slittamento dei termini di versamento dal 16 marzo al 30 giugno, può iniziare la rateizzazione a decorrere da detto ultimo termine
Rateizzazione del saldo IVA differito al 30 giugno in presenza di compensazioni	L'articolo 17, D.Lgs. 241/1997 consente la compensazione dei debiti e dei crediti d'imposta emergenti dalle dichiarazioni annuali, compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte dirette. Con riferimento all'incremento dello 0,40%, è evidente che la rateizzazione riguarda solo ciò che residua dopo la compensazione con i crediti delle altre imposte

Aderente a:



<p>Differimento del versamento del saldo IVA annuale al 30 luglio (31 luglio perché nel 2017 il 30 cade di domenica)</p>	<p>Una lettura coordinata delle disposizioni contenute negli articoli 6 e 7, comma 1, lettera b), D.P.R. 542/1999 consente di ammettere – come in passato - l’ulteriore differimento del versamento del saldo Iva. Pertanto il versamento del saldo Iva può essere differito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al 30 giugno, maggiorando le somme da versare (al netto delle compensazioni) degli interessi nella misura dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo, - al 30 luglio, applicando sulla somma dovuta al 30 giugno (al netto delle compensazioni) gli ulteriori interessi dello 0,40%.
---	--

COMPENSAZIONI “VERTICALI” NON RILEVANTI ANCHE SE EVIDENZIATE NEL MODELLO F24

Con la risoluzione n. 68/E del 9 giugno 2017 l’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in merito alle disposizioni introdotte dal D.L. 50/2017, recentemente convertito nella L. 96/2017, **in tema di contrasto alla indebita compensazione dei crediti fiscali** (argomento già approfondito nella precedente circolare di maggio).

In particolare il citato documento di prassi si sofferma sulla tipologia di crediti fiscali per i quali, se utilizzati in compensazione “orizzontale”, trovano applicazione le nuove regole (sostanzialmente riconducibili all’utilizzo obbligatorio degli strumenti di pagamento messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, ovvero Entratel e Fisconline) e su quelle situazioni nelle quali l’utilizzo dei crediti fiscali configura compensazione “verticale” che in quanto escluse dalle nuove regole permettono il ricorso alla modalità di pagamento tramite *home banking* e similari.


IMPORTANTE

Si ricorda, comunque, che a prescindere che la compensazione sia “orizzontale” o “verticale”, se il modello F24 chiude “a zero” - anche prima delle novità del citato D.L. n.50/2017 – era obbligatorio il ricorso agli strumenti di pagamento messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, quindi Entratel o Fisconline

Per facilitare l’individuazione dei predetti crediti la risoluzione n. 68/E/2017 riporta 3 allegati nei quali sono evidenziati i relativi codici tributo che presentano le seguenti caratteristiche:

- **Allegato 1** – crediti fiscali per i quali, in caso di compensazione, per tutti i contribuenti (sia titolari di partita iva che non) già era obbligatorio l’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate;
- **Allegato 2** – crediti fiscali per i quali, in caso di compensazione orizzontale, i titolari di partita Iva sono obbligati all’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate;

Aderente a:




- **Allegato 3** – crediti fiscali che se utilizzati in compensazione “interna” o “verticale” non richiedono l’obbligatorio utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate bensì consentono l’utilizzo anche della modalità home banking e similari.

È con particolare riferimento ai crediti evidenziati nell’Allegato 3 (di seguito riportato) che il documento di prassi fornisce le indicazioni più rilevanti: viene infatti precisato che qualora nel modello F24 vengano operate sia compensazioni “verticali” (escluse dalle nuove regole) che compensazioni “orizzontali” (soggette ai nuovi obblighi), la trasmissione dello stesso deve avvenire esclusivamente con i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate.


Allegato 3

CLASSIFICAZIONE	CODICE PER UTILIZZO CREDITO IN COMPENSAZIONE	DESCRIZIONE CODICE CREDITO	CODICI PAGAMENTI COMPENSAZIONE INTERNA
Imposte sostitutive	1792	Imposta sostitutiva sul regime forfetario - saldo - articolo 1, comma 64, L. 190/2014	1790, 1791, 1792
Imposte sostitutive	1795	Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - saldo - articolo 27, D.L. 98/2011, conv., con modif., dalla L. 111/2011	1793, 1794, 1795
Imposte sostitutive	1800	Imposta sostitutiva per i contribuenti minimi - saldo - articolo 1 commi da 96 a 117, L. 244/2007 - risoluzione n. 127/E/2009	1798, 1799, 1800
Imposte sostitutive	1830	Imposta sostitutiva sulle plusvalenze iscritte in bilancio derivanti dalla valutazione, ai corsi di fine esercizio, delle disponibilità in metalli preziosi per uso non industriale –articolo 14, D.L. 78/2009 - saldo	1829, 1830
Imposte sostitutive	1842	Cedolare secca locazioni - articolo 3, D.Lgs. 23/2011 - saldo	1840, 1841, 1842
Imposte sui redditi e addizionali	2003	Ires saldo - articolo 72, D.P.R. 917/1986 così come modificato dal D.Lgs. 344/2003 - risoluzione n. 76/E/2004	2001, 2002, 2003
Imposte sui redditi e addizionali	2006	Addizionale all'Ires – articolo 31, comma 3, D.L. 185/2008 - saldo	2004, 2005, 2006

Aderente a:



Imposte sui redditi addizionali	e	2114	Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate articolo 127- <i>bis</i> , Tuir - soggetti Irpeg - saldo	2114, 2115, 2116
Imposte sui redditi addizionali	e	3844	Addizionale comunale all'Irpef - autotassazione - saldo - risoluzione n. 368/E/2007	3843, 3844
Imposte sui redditi addizionali	e	4001	Irpef saldo	4001, 4033, 4034
Imposte sui redditi addizionali	e	4005	Addizionale all'Irpef - articolo 31, comma 3, D.L. 185/2008 - saldo	4003, 4004, 4005
Imposte sostitutive		4041	Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - articolo 19, comma 13, D.L. 201/2011, conv. con modif., dalla L. 214/2011, e succ. modif. - saldo	4041, 4044, 4045
Imposte sui redditi addizionali	e	4043	Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - articolo 19, comma 18, D.L. 201/2011 conv., con modif., dalla L. 214/2011, e succ. modif. - saldo	4043, 4047, 4048
Imposte sui redditi addizionali	e	4722	Imposta sul reddito prodotto da imprese estere controllate - articolo 127- <i>bis</i> , Tuir - soggetti Irpef - saldo	4722, 4723, 4724
IRAP		3800	Imposta regionale sulle attività produttive saldo	3800, 3812, 3813
		3883	Irap - utilizzo in compensazione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 21, L. 190/2014	
IVA		6036	Credito Iva 1° trimestre	6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 6099, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727
		6037	Credito Iva 2° trimestre	
		6038	Credito Iva 3° trimestre	
		6099	Credito Iva dichiarazione annuale	



Si riportano i seguenti esempi.

Esempio 1 utilizzo del credito esclusivamente in compensazione “verticale” con saldo a zero

Credito Ires (codice tributo 2003) 10.000 euro
 Acconto Ires (codice tributo 2002) 10.000 euro
 Obbligatorio di presentare il modello F24 a zero tramite utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia (Entratel/Fisconline)

Esempio 2 utilizzo del credito esclusivamente in compensazione “verticale” con saldo a debito

Credito Ires (codice tributo 2003) 10.000 euro
 Acconto Ires (codice tributo 2002) 15.000 euro
 Possibilità di presentare il modello F24 con saldo a debito di 5.000 euro anche tramite modalità *home banking*

Esempio 3 utilizzo del credito sia in compensazione “verticale” che “orizzontale” con saldo a zero

Credito Ires (codice tributo 2003) 10.000 euro
 Acconto Ires (codice tributo 2002) 15.000 euro
 Credito Iva (codice tributo 6099) 5.000 euro
 Obbligatorio di presentare il modello F24 a zero tramite utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia (Entratel/Fisconline)

Esempio 4 utilizzo del credito sia in compensazione “verticale” che “orizzontale” con saldo a zero

Credito Ires (codice tributo 2003) 20.000 euro
 Acconto Ires (codice tributo 2002) 15.000 euro
 Debito Iva periodico (codice tributo 6004) 5.000 euro
 Obbligatorio di presentare il modello F24 a zero tramite utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia (Entratel/Fisconline)

Esempio 5 utilizzo del credito sia in compensazione “verticale” che “orizzontale” con saldo a debito

Credito Ires (codice tributo 2003) euro 10.000
 Acconto Ires (codice tributo 2002) euro 20.000
 Credito Iva (codice tributo 6099) euro 5.000
 Obbligatorio di presentare il modello F24 con saldo a debito di 5.000 euro tramite utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia (Entratel/Fisconline)

In conclusione del documento di prassi viene infine precisato che:

- i codici tributo di cui agli allegati 2 e 3 potranno essere oggetto di revisione previa consultazione delle associazioni di categoria e delle associazioni professionali;
- tra i codici tributo indicati nei citati allegati non sono ricompresi:
 - i crediti rimborsati dal sostituto a seguito di liquidazione del modello 730 e



- il cosiddetto “*Bonus Renzi*”,

il cui utilizzo pertanto non richiede l'obbligatorio ricorso ai servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia (sempre che il modello F24 in cui vengono utilizzati non preveda compensazioni “orizzontali” realizzate con altre tipologie di credito fiscale interessati dalle nuove regole).

MODELLO 770/2017, MOLTE NOVITÀ MA NESSUNA PROROGA: SCADE IL PROSSIMO 31 LUGLIO

La dichiarazione dei sostituti d'imposta si compone dal 2017 di 2 parti:

1. Certificazione Unica 2016;
2. Modello 770.

Mentre le certificazioni sono state già trasmesse entro lo scorso 7 marzo 2017 (ad eccezione dei soggetti che non dovevano dichiarare ritenute da inserirsi nel modello 730 precompilato per i quali la scadenza segue quella dettata per il 770), il modello 770 dovrà essere trasmesso, salvo apposita proroga che rinvii la scadenza originaria, **entro il prossimo 31 luglio**.


ADEMPIMENTO	SCADENZA
Certificazione Unica 2017	7 marzo
Certificazione Unica 2017 – senza dati da inserire nel modello 730 precompilato	31 luglio
Modello 770	31 luglio

Soggetti obbligati

Sono obbligati alla compilazione ed invio del Modello 770:

- le società di capitali ed enti commerciali;
- gli enti non commerciali;
- le associazioni non riconosciute;
- i consorzi;
- le società di persone;
- le società e enti non residenti in Italia;
- i *trust*;
- i condomini;
- le associazioni di persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti o professioni;
- i gruppi europei d'interesse economico (Geie);
- le persone fisiche che esercitano arti e professioni;
- le imprese commerciali e agricole;
- i curatori fallimentari;

Aderente a:



- gli eredi che non proseguono l'attività del sostituto d'imposta deceduto.

Semplificazioni del modello 770/2017

Viene meno a decorrere dal modello in commento la distinzione tra 770 ordinario e semplificato.

Il modello 770 ordinario era utilizzato dai sostituti di imposta per comunicare i dati relativi alle ritenute operate su:

- dividendi;
- proventi da partecipazione;
- redditi di capitale;

nonché i versamenti effettuati, compensazioni operate e crediti d'imposta utilizzati.

La dichiarazione si componeva di frontespizio e di modelli staccati, dedicati alle diverse tipologie di capitali quali i quadri SF, SG, SH, SI, SK, SL, SM, SO, SP, SQ, SS, ST, SV, SX.

Il Modello 770 semplificato era invece utilizzato per comunicare le ritenute sul:

- lavoro dipendente, equiparati ed assimilati;
- indennità di fine rapporto;
- prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione;
- redditi di lavoro autonomo;
- provvigioni e redditi diversi;
- contributi assistenziali e previdenziali.

Il modello 770/2017 va infatti inviato con un unico flusso contenente i dati riferiti ai diversi redditi gestiti in esso, redditi di lavoro dipendente, autonomo e redditi di capitale e diversi, tuttavia è data facoltà al sostituto di trasmettere anche i dati separatamente in più flussi, in tal caso occorrerà barrare le singole caselle "Dipendente" "Autonomo" e "Altre ritenute" per indicare il flusso che viene inviato all'interno della singola dichiarazione.

Nella vigente versione del modello 770/2017 è infatti contenuto il riquadro "Redazione della dichiarazione" composto da due sezioni denominate "Quadri compilati" e "Gestione separata".

Quest'ultima deve essere compilata dai sostituti d'imposta solo qualora intendano trasmettere separatamente i flussi riferiti al modello 770/2017.

QUADRI COMPILATI E GESTIONE SEPARATA

Dipendente

Autonomo


Altre ritenute

In particolare dovrà essere barrata la casella "Dipendente" dal sostituto che intende inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro dipendente e assimilati.

Dovrà essere barrata la casella "Autonomo" dal sostituto che intende inviare i soli prospetti relativi ai dati riguardanti i redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Si ricorda inoltre che è prevista per il sostituto di imposta la facoltà di suddividere il Mod. 770 inviando, oltre al frontespizio, i prospetti SS, ST, SV, SX ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati separatamente dai relativi prospetti SS, ST, SV, SX, ed SY relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e in un altro flusso tutti i quadri relativi

Aderente a:



alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale con i connessi quadri SS, ST, SV, SX e SY sempreché abbiano trasmesso entro il 7 marzo 2017 sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro dipendente ed assimilati, sia Comunicazioni Certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

VERIFICA PARTITE IVA E ISCRIZIONE AL VIES

Con provvedimento n. 110418 del 12 giugno 2017, il direttore dell'Agenzia delle entrate fissa i criteri e le modalità di cessazione della partita Iva e quelli per l'esclusione dal cosiddetto elenco Vies.

Il Vies, si ricorda, è un elenco telematico che contiene i soggetti autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie (acquisti e cessioni di beni ovvero la possibilità di prestare o ricevere servizi).

Verifica delle posizioni Iva attive ed iscritte al Vies

Il provvedimento in commento elenca le situazioni nelle quali l'Amministrazione finanziaria denota un rischio di evasione tale da indurla a cessare la partita Iva in questione.

Gli elementi di rischio che accendono l'interesse dell'Agenzia possono essere relativi tanto al titolare della ditta individuale ovvero al rappresentante legale della società, quanto possono riguardare lo svolgimento dell'attività operativa, finanziaria, gestionale, nonché ausiliaria. Tali elementi sono in particolare relativi a omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi, ovvero collegamenti con soggetti direttamente e/o indirettamente coinvolti in fenomeni evasivi o fraudolenti.

Qualora si realizzino tali condizioni la posizione viene messa sotto monitoraggio e la posizione può essere approfondita anche con accessi nei luoghi di svolgimento dell'attività, per accertare l'esistenza dell'attività, la congruenza con quanto dichiarato in sede di apertura dell'attività ovvero al momento di iscrizione al Vies, l'effettiva attività esercitata e la correttezza del luogo di esercizio dell'attività.

Tali controlli vengono effettuati:

- entro sei mesi dall'inizio dell'attività o dall'iscrizione al Vies;
- ovvero in ogni momento quando l'Agenzia ravvisi una modifica dei parametri di rischio.


Cessazione della partita Iva

Nel caso in cui, dai controlli effettuati, venga constatato che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi per effettuare operazioni Iva, l'ufficio può notificare al contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva indebitamente richiesta o mantenuta.

Tale cancellazione ha altresì effetto anche ai fini della permanenza dell'elenco Vies.

Cancellazione dal Vies

Qualora dalle verifiche effettuate risulti che il soggetto è in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal decreto Iva per lo svolgimento dell'attività, ma abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva, l'ufficio, valutata la gravità del comportamento, può




notificare un provvedimento di esclusione dell'operatore dalla banca dati Vies, inibendo quindi la sua operatività successiva con altri soggetti comunitari.

Il contribuente escluso dalla banca dati Vies può comunque presentare all'ufficio che ha emanato il provvedimento di esclusione una specifica istanza di inclusione nella banca dati citata, direttamente o mediante posta elettronica certificata.

L'ufficio, valutate le motivazioni addotte dal contribuente, può procedere alla nuova inclusione nella banca dati, dopo aver verificato che siano state rimosse le irregolarità che avevano generato l'emissione del provvedimento di esclusione.

14

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



APPROFONDIMENTI

15

FAC SIMILE RICHIESTA INCLUSIONE SOGGETTI PASSIVI SPLIT PAYMENT

Nella circolare mensile dello scorso giugno abbiamo evidenziato come l'articolo 1, D.L. 50/2017 abbia modificato a decorrere dal 1° luglio l'ambito applicativo dello split payment di cui all'articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972.

In particolare la "manovra correttiva" ha esteso il meccanismo dello split payment ai professionisti (soggetti inizialmente esclusi per effetto dell'applicazione in fattura della ritenuta alla fonte a titolo di acconto) e ha ampliato lo spettro dei destinatari andando ad estenderlo a tutte le operazioni effettuate nei confronti delle Amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato pubblicato dall'Istat (ex articolo 1, comma 2, L. 196/2009), tra cui si annoverano gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali.

La scissione dei pagamenti si applica inoltre alle operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:

- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) e 2), cod. civ. (maggioranza o influenza in assemblea), direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri;
- società controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), direttamente dalle Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, unioni di Comuni;
- società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1), cod. civ. (maggioranza in assemblea), dalle società appena indicate, anche se quotate, ovvero rientrati nell'elenco Istat delle P.A.;
- società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana (con il decreto del Mef di cui al comma 1 può essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario).


Lo scorso 27 giugno il Mef, con apposito decreto, ha emanato le specifiche disposizioni attuative del novellato meccanismo dello *split payment*, ne deriva che dallo scorso 1° luglio 2017 anche i professionisti, così come ogni soggetto che svolga la propria attività verso soggetti interessati dall'ambito applicativo della scissione dei pagamenti come sopra individuati, dovranno applicare lo *split payment* a partire dalle operazioni fatturate da tale data.



Non saranno di contro interessate dal meccanismo della scissione dei pagamenti le fatture emesse fino al 30.6.2017, ma solo quelle emessa dal 1° luglio 2017.

L'immediata conseguenza pratica per il professionista e per l'azienda è la mancata corresponsione da parte del proprio cliente dell'imposta sul valore aggiunto. In particolare per i soggetti interessati anche dall'applicazione della ritenuta alla fonte l'applicazione della scissione dei pagamenti comporterà sia la trattenuta della ritenuta d'acconto sia quella dell'iva con evidente effetto riduttivo sulla liquidità.

Per effetto delle novità commentate la fattura emessa in *split payment* acquisterà quindi la seguente forma (per completezza si fa l'esempio del professionista).



GIANLUIGI PRUGNA

Dottore commercialista -Revisore legale

Spett.le Spa
Verona, Via
P Iva

Verona, 1 luglio 2017

Fattura n./2017	
Competenze per la redazione	
Compenso lordo	971,90
Contributo integrativo 4%	38,88
Iva	222,35
TOTALE FATTURA	<u>1.233,13</u>
Ritenuta d'acconto	- 194,38
Iva a Vs. carico ex articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972	- 222,37
Netto a pagare	816,40

Operazione con "scissione dei pagamenti" ex articolo 17-ter, D.P.R. 633/1972

Al fine di identificare i clienti rientranti nelle casistiche di cui sopra, non sempre facilmente individuabili, sarà possibile, così come previsto dal comma 1-*quater* dell'articolo 1, D.L. 50/2017, richiedere all'acquirente/committente l'emissione di una dichiarazione/documento attestante la propria riconducibilità ai soggetti cui si applica il meccanismo dello *split payment*, si propone di seguito un *fac simile* di richiesta da inviare ai propri clienti.

Spettabile,

In relazione a quanto disposto dall'articolo 1, comma 1-*quater*, D.L. 50/2017 convertito in legge il 14/06/2017 che prevede l'estensione della applicazione della scissione dei pagamenti (*split payment*), siamo con la presente a chiederVi di volerVi comunicare formalmente l'eventuale inclusione della Vostra spett.le società in una delle categorie ricomprese nel D.L. in oggetto per le quali è prevista ed obbligatoria l'applicazione dello *split payment*.

In caso positivo Vi chiediamo di farci pervenire la comunicazione ufficiale entro e non oltre il a mezzo pec all'indirizzo

Cordiali saluti

Si ricorda inoltre che il nuovo decreto contiene, tra le novità, anche modifiche concernenti il versamento dell'imposta. In particolare le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi




nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, possono facoltativamente versare l'Iva direttamente all'Erario entro il giorno 16 del mese successivo a quello di esigibilità ovvero farla confluire nelle ordinarie liquidazioni periodiche.

Inoltre per i nuovi "uffici della P.A." per i quali trova applicazione dallo scorso 1° luglio lo *split payment* è prevista una deroga ai fini dell'adeguamento dei sistemi contabili, essi potranno, difatti accantonare l'imposta ricevuta e versarla entro il 16 novembre 2017. Allo stesso modo anche le "società" coinvolte per la prima volta dal meccanismo dello *split* potranno annotare le fatture per le quali l'esigibilità si verifica dal 1° luglio 2017 al 30 novembre 2017 e provvedere al relativo versamento dell'imposta entro il 18 dicembre 2017.

17

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it



SCADENZIARIO

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO AL 15 AGOSTO 2017

18

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

In primo piano vengono illustrate, le scadenze oggi note in merito alle imposte d'esercizio, si ricorda che esse sono valide per tutte le imposte e i contributi derivanti dalla autoliquidazione posta in essere nel modello Redditi 2017.

Scadenziario imposte redditi a saldo 2016 e acconto 2017			RATE						
			UNICA o 1°	2°	3°	4°	5°	6°	
Persone fisiche	Sì partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
	No partita Iva	Versamento senza maggiorazione	30/06	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	31/7	31/8	2/10	31/10	30/11	
Società semplici, società di persone e soggetti equiparati									
		Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio									
		Versamento senza maggiorazione	30/6	17/7	21/8	18/9	16/10	16/11	
		Versamento con maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		

Aderente a:



Soggetti Ires che hanno approvato il bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio	Versamento senza maggiorazione	31/7	21/8	18/9	16/10	16/11		
	Versamento con maggiorazione	31/8	18/9	16/10	16/11			

SCADENZE FISSE

17
luglio

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).

I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento Iva annuale – V rata

Entro oggi i contribuenti che hanno un debito d'imposta relativo all'anno 2016, risultante dalla dichiarazione annuale, e hanno scelto il versamento rateale a partire dal 16 marzo, devono versare la quinta rata.

Imu e Tasi

Scade oggi il termine per il ravvedimento entro 30 gg del versamento delle imposte in oggetto quale prima rata di acconto per il 2017.

Versamento dei contributi Inps


Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.

Aderente a:



	<p>Versamento ritenute da parte condomini Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.</p> <p>Accise - Versamento imposta Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 giugno.</p> <p>Registrazioni contabili Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00 emesse il mese precedente.</p> <p>Fatturazione differita Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>
20 luglio	<p>Presentazione dichiarazione periodica Conai Scade oggi il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di giugno, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.</p>
25 luglio	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese o trimestre precedente.</p>
31 luglio	<p>Presentazione elenchi Intra 12 mensili Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.</p>

**Presentazione del modello Uniemens Individuale**

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° luglio 2017.

Modello Tr

Scade oggi il termine per l'invio del modello TR per la richiesta di rimborso o compensazione relativamente all'Iva del secondo trimestre 2017.

Accise Autotrasportatori

Scade oggi il termine per l'invio all'Agenzia delle dogane dell'istanza di rimborso/compensazione dell'accisa sul gasolio dei trasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5t.

Voluntary disclosure bis

Scade oggi il termine per l'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dell'istanza di accesso alla *voluntary disclosure bis*.

Modello 770/2017

Scade oggi il termine per l'invio telematico del modello 770/2017.

CU 2017

Scade oggi il termine per l'invio da parte del sostituto di imposta della CU 2017 relativa ai redditi 2016 da non includere nel modello 730/2017.

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:

tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it

Aderente a: